# SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
8 marzo 1988 *

Nella causa 125/87,

**Leslie Brown**, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 31, Grand-Rue,

ricorrente,

contro

**Corte di giustizia delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, avenue Montjoie, 241 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio agente, edificio Weimershof,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nell'attuale fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso mirante all'annullamento della decisione della Corte 30 gennaio 1987, che respinge il reclamo del ricorrente in data 5 agosto 1986 avverso la decisione generale del presidente della Corte in data 10 aprile 1986, relativa all'instaurazione di un nuovo metodo di calcolo dell'indennità differenziale, a decorrere dal 1° marzo 1986, in caso di cambiamento di categoria in esito a concorso, nonché alla liquidazione di un'indennità differenziale in forza del nuovo metodo di calcolo, a decorrere dal 13 agosto 1981, data delle nomina del ricorrente nel grado B5, e in subordine, a decorrere dal 1° febbraio 1985, con gli interessi di mora all'8% annuo sulle somme corrispondenti alle differenze di stipendio, a seconda dei casi,

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 19 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza dell'8 dicembre 1987,

ha pronunziato la seguente

## Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1987, il sig. Leslie Brown, assistente aggiunto di grado B 4 presso la Corte di giustizia ha proposto un ricorso mirante in sostanza all'ottenimento dell'indennità differenziale a norma della decisione generale adottata dal presidente della Corte, in veste di autorità che ha il potere di nomina, il 10 aprile 1986 e relativa all'instaurazione di un nuovo metodo di calcolo dell'indennità differenziale in caso di cambiamento di categoria in esito a concorso, e ciò retroattivamente a decorrere dal 13 agosto 1981, data della nomina nel grado B 5 o, in subordine, a partire dal 1° febbraio 1985; il ricorrente chiede inoltre che sulle somme corrispondenti alla differenza di stipendio gli vengano corrisposti gli interessi di mora all'8% annuo.

2 Il Brown, a quell'epoca commesso di grado C 2 presso la Corte di giustizia, veniva nominato assistente aggiunto di grado B 5 a decorrere dal 1° agosto 1981. Il 12 novembre 1981 proponeva un reclamo avverso la nomina ad assistente aggiunto e all'attribuzione di un'indennità differenziale pari alla differenza tra lo stipendio relativo al vecchio inquadramento nel grado C 2 e quello dell'inquadramento nel

grado B 5, rilevando le incidenze finanziarie negative di questa decisione rispetto alla situazione precedente. Il reclamo veniva respinto dall'APN il 5 febbraio 1982.

3 Il 12 luglio 1983 il Brown presentava domanda di revisione del metodo di calcolo dell'indennità differenziale, basato sulla carriera fittizia continuata nel grado C 2. La domanda veniva respinta con decisione del presidente della Corte in data 8 novembre 1983.

4 In seguito a quest'ultima decisione, aveva luogo un nutrito scambio di comunicazioni tra il presidente della Corte e il dipendente, che si richiamava, per quanto riguarda il calcolo dell'indennità differenziale, alla sentenza della Corte 29 gennaio 1985 (Michel/Commissione, causa 273/83, Racc. 1985, pag. 347) pronunciata nel frattempo. Le varie risposte date dal presidente della Corte consistevano in sostanza nel rinviare il ricorrente alle due decisioni summenzionate 5 febbraio 1982 e 8 novembre 1983 sottolineando la scadenza dei termini per l'impugnazione giurisdizionale e la natura non ulteriormente impugnabile della decisione relativa all'inquadramento del ricorrente ed all'attribuzione dell'indennità differenziale.

5 Il 10 aprile 1986, il presidente della Corte adottava una decisione generale relativa all'inquadramento ed alla retribuzione dei dipendenti che, in esito a concorso, passano ad una categoria superiore. Questa decisione, che è stata comunicata al personale della Corte il 26 marzo 1987, ha istituito un sistema d'indennità differenziale evolutiva, da applicarsi, dal 1° marzo 1986, a tutti i dipendenti ivi compresi quelli che avevano cambiato categoria prima di questa data.

6 Il 5 agosto 1986, il Brown proponeva un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, nel quale contestava la data di effetto della sopra menzionata decisione generale 10 aprile 1986 chiedendo che questa decisione fosse applicata a tutti i dipendenti, non già a decorrere dal 1° marzo 1986, ma a decorrere dalla nomina di ciascun dipendente ad una categoria superiore, oppure, quantomeno, tenuto

conto della summenzionata sentenza del 29 gennaio 1985, a decorrere dal 1° febbraio 1985. La commissione ad hoc della Corte, incaricata di pronunciarsi sui reclami proposti a norma dell'art. 90 dello statuto, respingeva il reclamo il 30 gennaio 1987, motivando il rigetto con l'insussistenza di un obbligo di legge di fissare una data retroattiva per l'entrata in vigore di detta decisione 10 aprile 1986. Avverso la reiezione del reclamo il Brown ha proposto il presente ricorso.

7 La convenuta, a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, sollevava un'eccezione d'irricevibilità, motivo per cui la Corte (seconda sezione) decideva di limitare la discussione orale all'esame di detta eccezione, senza entrare nel merito.

8 Per quanto riguarda gli antefatti, il contesto giuridico e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

9 La convenuta sostiene che il ricorso mira a rimettere in discussione la decisione 13 agosto 1981 di nomina del Brown nel grado B5, nella parte in cui determina, secondo determinate modalità, l'indennità differenziale. Dato che l'interessato non ha impugnato detta decisione dopo la reiezione del reclamo 5 febbraio 1982, il presente ricorso sarebbe tardivo e quindi irricevibile.

10 La convenuta assume inoltre che la natura non ulteriormente impugnabile della decisione di nomina del Brown non può essere rimessa in discussione dalla summenzionata sentenza del 29 gennaio 1985. Essa deduce che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli effetti giuridici della sentenza in fatto di annullamento di un atto amministrativo riguardano solo le persone colpite direttamente dall'atto stesso.

11 Il ricorrente contrasta l'eccezione d'irricevibilità, sostenendo che il reclamo e il ricorso sono diretti contro la decisione generale 10 aprile 1986. Questa decisione costituirebbe un fatto nuovo per quanto riguarda la sua situazione amministrativa, cosicché non potrebbe venirgli opposta la scadenza del termine per il procedimento giurisdizionale.

12 È opportuno anzitutto osservare che il ricorso implica due capi di domanda, il primo mirante ad ottenere un'indennità differenziale calcolata secondo i principi fissati dalla decisione generale del presidente della Corte, a decorrere dal momento della nomina del ricorrente, e il secondo mirante alla liquidazione di detta indennità a decorrere dal 1° febbraio 1985, vale a dire in seguito alla sopra menzionata sentenza della Corte 29 gennaio 1985.

13 Per quanto riguarda il primo capo di domanda, è opportuno rilevare che questo si risolve nel rimettere in discussione una decisione individuale non ulteriormente impugnabile. Orbene, secondo la costante giurisprudenza (vedasi, in particolare, la sentenza 15 dicembre 1971, Tontodonati/Commissione, causa 17/71, Racc. 1971, pag. 1059) il dipendente, proponendo un reclamo avente lo stesso oggetto della decisione non ulteriormente impugnabile, fa nuovamente decorrere il termine contemplato dall'art. 91 dello statuto che egli ha lasciato scadere. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 15 maggio 1985 (Esly/Commissione, causa 127/84, Racc. 1985, pag. 1437), solo il sopraggiungere di un fatto nuovo può far decorrere un nuovo termine che consenta di instaurare il procedimento giurisdizionale avverso detta decisione. A questo proposito è giurisprudenza costante (vedasi, in particolare, la sentenza 17 giugno 1965, Müller/Consiglio, causa 43/64, Racc. 1965, pag. 499) che la sentenza che annulli un atto amministrativo non può costituire un fatto nuovo se non nei confronti delle persone riguardate direttamente dall'atto annullato.

14 Nella fattispecie, si deve aggiungere che la decisione generale di cui trattasi, per la sua stessa natura e per la sua portata giuridica, non può nemmeno essa costituire un fatto nuovo. Questa decisione non ha né lo scopo né l'effetto di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute non ulteriormente impugnabili prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, il ricorso, in quanto mira ad ottenere un'indennità differenziale calcolata secondo i criteri posti in detta decisione generale a decorrere dalla data della nomina del ricorrente, va dichiarato irricevibile.

15 Quanto al secondo capo della domanda, è opportuno osservare che esso riguarda un provvedimento di carattere generale che istituisce un nuovo sistema di indennità differenziale. Il ricorrente sostiene infatti che il presidente della Corte era obbligato a dare effetto retroattivo alla decisione generale, in modo da trarre immediatamente le conseguenze amministrative dalla, sopra menzionata, sentenza 29 gennaio 1985.

16 A questo proposito si deve osservare che la natura non ulteriormente impugnabile della decisione di nomina del Brown in data 13 agosto 1981 non osta all'esercizio della facoltà, espressamente contemplata dall'art. 90, n. 2, dello statuto, di proporre ricorso avverso un atto di natura generale che lo leda. Il ricorrente può quindi contestare la legittimità della decisione generale 10 aprile 1986 nella parte in cui, a suo giudizio, questa decisione non ha tratto le conseguenze amministrative dalla sentenza della Corte 29 gennaio 1985.

17 Di conseguenza, il ricorso va dichiarato ricevibile nella parte in cui mira a far statuire che la decisione generale avrebbe dovuto contemplare la retroattività a decorrere dal 1° febbraio 1985.

18 Si deve quindi dichiarare ricevibile il ricorso per il secondo capo della domanda e disporre il proseguimento della causa.

**Sulle spese**

19 È opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunciandosi prima di entrare nel merito della lite,

dichiara e statuisce:

1) **L'eccezione d'irricevibilità sollevata avverso la domanda relativa all'attribuzione, a decorrere dal 1° febbraio 1985, di un'indennità differenziale calcolata conformemente alla decisione generale del presidente della Corte di giustizia in data 10 aprile 1986 è respinta e il procedimento continuerà per quanto riguarda il merito.**

**2) Per il resto il ricorso è irricevibile.**

**3) Le spese sono riservate.**

Due Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'8 marzo 1988.

Il cancelliere

J. G. Giraud

Il presidente della seconda sezione

O. Due